



IL TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. A. MAROZZO	Presidente
dott. Carlo BIANCONI	Giudice
dott.ssa Elisa SCORZA	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura per l'omologazione del concordato preventivo promossa da TECNOMOVIE S.r.l. - r.g. 9/2012 CP - r.g. 1497/2014;

rilevato che:

la società ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, co. 6, l. fall. in data 4.12.12;

nel termine assegnato dal Tribunale (e successivamente prorogato) e precisamente in data 13.6.2013, la società ha depositato piano, proposta e documentazione ex art. 161, co. 2 e 3, l. fall.;

con decreto del 25.6.2013 il Tribunale ha invitato la società a fornire chiarimenti circa la formazione delle classi;

in data 16.7.2013 la società ha depositato una memoria integrativa al piano;

con decreto del 31.7.2013 il Tribunale, viste le precisazioni della società, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato la dott.ssa Isabella Messina e Commissario Giudiziale il dott. Piero Boccalatte e fissando, ex art. 174 l. fall., l'adunanza dei creditori per il giorno 24.10.2013;

nel corso dell'adunanza il Commissario Giudiziale ha dato conto dell'intervenuto esercizio del diritto di recesso da parte della società Moviemotion S.r.l., sicché il g.d. ha rinviato l'adunanza al giorno 11.2.14, concedendo termine alla società per depositare una memoria di modifica del piano concordatario alla luce delle circostanze rappresentate dal Commissario Giudiziale;

in data 17.1.14, nel termine assegnato e poi prorogato dal Tribunale, la società ha depositato memoria ex art. 175 l. fall.;

su richiesta del Commissario Giudiziale è stata fissata nuova adunanza dei creditori in data 6.3.14;

la società ha basato la propria proposta concordataria su un piano così riassumibile:

- 1) suddivisione dei creditori in sette classi;
- 2) pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili, di quelli privilegiati (classi I, II, III) e dei creditori della classe IV;
- 3) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 14% (ad eccezione dell'unico creditore della classe VI, pagato al 1% e dei creditori della classe VII - soci creditori per finanziamenti - pagati all'1% solo in caso di regolare pagamento delle altre sei classi);
- 4) durata del piano di anni 5 (esecuzione entro il 31.12.17) con continuità aziendale;
- 5) realizzazione dell'attivo concordatario mediante: affitto di due rami d'azienda (in vista della successiva cessione); cessione delle partecipazioni possedute in altre società; cessione dei diritti del film "Lo smemorato di Collegno"; incasso dei crediti commerciali; cessione di titoli;

nello specifico, il piano concordatario originario prevedeva l'affitto del ramo d'azienda Sisal Production ad una società veicolo, Moviemotion S.r.l., partecipata al 99% da Tecnomovie e l'affitto del ramo d'azienda Magnifica Italia alla società Faktory S.r.l., entrambi con prospettiva di cessione alla scadenza;

su autorizzazione del Tribunale (concessa con decreto del 4.6.2013) Tecnomovie ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Moviemotion alla società Fullsix S.p.a. (v. all. 3 e 4), modificando conseguentemente il contratto di affitto di ramo d'azienda (v. all. 5);

nel corso dell'adunanza il Commissario Giudiziale ha dato atto dell'intervenuta disdetta di Moviemotion dal contratto di affitto di ramo d'azienda; su istanza di Tecnomovie, con decreto del 25.11.13, il Tribunale ha autorizzato la società allo scioglimento del contratto di affitto del ramo d'azienda Sisal Production;

su richiesta della società, la stessa è stata autorizzata (in data 19.12.13) a stipulare nuovo contratto di affitto del ramo d'azienda Sisal Production (assistito da fidejussione bancaria in favore della concedente a garanzia del pagamento del canone) con la società Extra.it S.r.l.;

in data 13.12.13 Moviemotion ha restituito a Tecnomovie il ramo d'azienda Sisal Production e successivamente Tecnomovie ha depositato l'integrazione al piano concordatario, cui hanno fatto seguito l'integrazione della relazione dell'attestatore e una seconda relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale;

la procedura concordataria si è svolta in modo regolare e i creditori hanno validamente approvato la proposta di concordato ai sensi degli artt. 177 e 178 L.F., ritualmente edotti di tutte le circostanze sopra riportate;

con decreto ex art. 180, co.1, l. fall. del 11.4.2014, vista l'approvazione del concordato a norma dell'art. 177 L.F. (visto, cioè il raggiungimento delle maggioranze, anche in riferimento alle classi), è stata fissata udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale;

tale decreto è stato pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. e ritualmente notificato, a cura del debitore al Commissario giudiziale, nonché ai due creditori dissenzienti, Universal Selecta S.p.a. e 3D S.a.s. di Gnocchi Adele & c. (v. all. 15);

il debitore si è ritualmente costituito in giudizio depositando comparsa con la quale, rilevata la sussistenza di tutti requisiti previsti dalla legge per l'omologa, ha chiesto che il Tribunale omologhi il concordato;

nessun creditore ha proposto opposizione all'omologa; le maggioranze sono state raggiunte in ciascuna delle classi e, dunque, anche nel maggior numero di queste;

rilevato che, stante la mancanza di opposizioni, codesto Tribunale non è chiamato a svolgere autonome valutazioni in ordine alla proposta concordataria stessa, salvo verificare la persistenza della condizioni di ammissibilità del piano, quali la sua fattibilità giuridica e la sua idoneità in concreto a realizzare il superamento della crisi ed il soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. Sez. U. 1521/2013);

rilevato che il Commissario giudiziale ha tempestivamente depositato il proprio motivato parere ex art. 180, co. 2, l. fall.;

dato atto che in tale parere il Commissario Giudiziale ha richiamato le relazioni ex art. 172 l. fall. già depositate, in particolare la seconda, depositata in data 20.2.14, esprimendo parere favorevole all'omologa;

considerato che il Commissario Giudiziale nella citata relazione ex art. 172 l. fall. del 20.2.14, pur rilevando l'intrinseca aleatorietà del piano concordatario, ha manifestato un parere positivo in ordine alla proposta di concordato, evidenziando come l'alternativa fallimentare non offrirebbe migliori scenari di soddisfazione per i creditori e rilevando come la regolare esecuzione del piano concordatario risulti essere legata al regolare incasso dei canoni di affitto dagli affittuari dei rami di azienda, all'incasso dei crediti vantati nei confronti dell'ex affittuaria del ramo d'azienda, Moviemotion S.r.l., ed al regolare incasso dei crediti commerciali;

rilevato che, tanto la società nel ricorso per l'omologa, quanto il Commissario giudiziale nel parere ex art. 180 l. fall., hanno rappresentato che: Extra.it S.r.l. (affittuaria del ramo Sisal) sta regolarmente versando i canoni di affitto; Faktory S.r.l. (affittuaria del ramo Magnifica Italia), pur avendo incontrato talune difficoltà finanziarie (dovute al venire meno di entrate derivanti da un contratto in essere con RTI) che le hanno impedito il puntuale versamento dei canoni, ha già stipulato contratti di cessione dei diritti di utilizzazione di immagini ed ha in corso serie trattative, sicché dovrebbe comunque

essere in grado di onorare le obbligazioni derivanti dal contratto di affitto; è stato ultimato il film "Lo smemorato di Collegno" e sono in corso trattative per l'acquisto dei diritti di riproduzione; Moviemotion ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a Tecnomovie (la quale in sede di modifica della proposta di concordato aveva provveduto a svalutare significativamente il credito nei confronti di Moviemotion) nella misura di 1/16 del credito complessivo - la società ha rappresentato che in caso di regolarità dei pagamenti da parte di Moviemotion la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della classe V potrebbe salire al 21%:

ritenuto che le condizioni evidenziate dal Commissario Giudiziale nella seconda relazione ex art. 172 l. fall. stiano, sia pure gradualmente, trovando attuazione, sicché non vi siano ragioni per mutare il giudizio già espresso dal Tribunale in ordine alla fattibilità del concordato;

ritenuto, in definitiva, che, vista l'approvazione da parte dei creditori, la mancanza di opposizioni e la posizione espressa dal Commissario Giudiziale, vi siano tutte le condizioni per procedere all'omologa;

rilevato che nel ricorso per l'omologa la società ha mosso rilievi in ordine alle decisioni prese dal g.d. nel corso dell'adunanza dei creditori e relative, in particolare, al riconoscimento del privilegio al creditore Baragiolo e Ferrero S.r.l. e all'esclusione dal voto della classe VII (crediti dei soci per finanziamenti);

considerato che tali decisioni sono state prese ai soli fini del voto e la loro rilevanza resta confinata al momento della valutazione in ordine all'ammissione al voto dei singoli creditori, non rivestendo alcuna influenza sulla successiva esecuzione delle previsioni concordatarie;

rilevato ancora che la società, con memoria depositata all'udienza per l'omologa, ha formulato richiesta di qualificare il concordato proposto come in continuità, sia pure con elementi liquidatori, sul presupposto per cui i rami d'azienda concessi in affitto, fino all'esercizio delle opzioni per l'acquisto (ad oggi non ancora intervenute), rimangono nella disponibilità di Tecnomovie;

rilevato che nel decreto di apertura della procedura del 31.7.2013, il Tribunale si era espresso ritenendo qualificabile quale domanda di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. anche quella proposta *"in presenza di affitto finalizzato alla successiva vendita dell'azienda, in quanto in tal modo viene garantito il risanamento dell'impresa in via indiretta e cioè in capo ad un nuovo imprenditore, esattamente come avviene con l'operazione di conferimento d'azienda espressamente prevista dalla norma; appare, invece, riduttivo ritenere che non si possa parlare di concordato preventivo con continuità aziendale in presenza di "affitto d'azienda" in corso per il solo fatto che manca una specifica previsione normativa in tal senso; d'altra parte lo stesso art. 186 bis l.f. non ci dice in quale momento debbano avvenire la cessione o il conferimento dell'azienda a terzi, né esclude che la continuità dell'attività d'impresa faccia capo ad un nuovo imprenditore, anzi, la ratio della norma appare essere quella della tutela e della salvaguardia della continuità dell' "azienda" tout court e non dell'azienda in capo all'imprenditore"*;

ritenuto che tali considerazioni possano essere in questa sede ribadite;

rilevato che l'art. 186 bis l. fall. fa riferimento alle ipotesi in cui il piano prevede la prosecuzione dell'attività da parte di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione;

rilevato che non è esplicitamente contemplata dalla disposizione l'ipotesi dell'affitto di azienda, ciò che ha condotto parte della giurisprudenza e taluni interpreti ad escludere la possibilità di qualificare come concordato con continuità aziendale quello che si fondi su un affitto di azienda, soprattutto se anteriore al deposito della domanda di concordato;

rilevato che, nel caso di specie, siamo di fronte ad un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato anteriormente al deposito della domanda di concordato e ad un altro (quello con Extra.it) stipulato nel corso della procedura concordataria su autorizzazione del Tribunale;

ritenuto che:

l'art. 186 bis l. fall. non preclude l'esercizio indiretto dell'attività imprenditoriale, come dimostra chiaramente il riferimento al conferimento dell'azienda in esercizio ad altre società; l'elemento a cui la disposizione pare attribuire rilievo dirimente è, infatti, che l'azienda sia in esercizio, permanga essa in capo al debitore oppure ad un terzo; la nozione di continuità aziendale deve, quindi, essere letta in senso oggettivo, con la conseguenza che l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 186 bis l. fall. non può essere esclusa laddove l'affitto di azienda non sia esclusivamente preordinato ad una conservazione dei valori aziendali in vista della successiva liquidazione ma sia, appunto, finalizzato al mantenimento in esercizio dell'attività imprenditoriale (v. Trib. Cuneo, 29.10.13);

neppure può affermarsi il venir meno in capo al debitore di qualsivoglia rischio imprenditoriale, posto che l'affitto dell'azienda o di un ramo richiede al debitore una gestione dell'impresa con le relative spese e con ricavi che possono variare in base all'andamento dell'azienda affittata (v. Trib. Bolzano, 27.2.13);

l'affitto di azienda, pertanto, anche se anteriore al deposito della domanda di concordato, in quanto funzionale al trasferimento dell'impresa con mantenimento in esercizio della stessa, rappresenta null'altro che una modalità (temporanea) di esercizio dell'attività imprenditoriale, non diversamente dall'alternativa (definitiva e questa esplicitamente contemplata dall'art. 186 bis l. fall.) della cessione dell'azienda in esercizio, sicché in presenza delle condizioni descritte nulla osta all'applicazione dell'art. 186 bis l. fall. anche in presenza di affitto di ramo d'azienda;

rilevato, inoltre, che la società debitrice ha esercitato direttamente nel periodo dal 14.12.13 al 31.1.14 l'attività del ramo Sisal Production, generando utili di gestione (v. all. 13);

rilevato che nei contratti di affitto è prevista un'opzione di acquisto in favore dell'affittuaria da esercitare entro un termine e che è stabilito che alla cessazione, per qualsiasi ragione, del contratto l'azienda debba essere restituita al concedente;

rilevato che tali opzioni non sono ancora state esercitate e che quindi i due rami d'azienda permangono nella disponibilità della debitrice;

rilevato ancora che il ceto creditorio ha espresso il proprio voto anche alla luce della documentazione aggiuntiva richiesta dall'art. 186 bis, co. 2, l. fall. e, segnatamente, dell'attestazione del professionista circa la funzionalità del proseguimento dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori e del *business plan* (esaminato anche dal Commissario Giudiziale) relativo alla prosecuzione dell'esercizio dei rami d'azienda;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il concordato presentato dalla società possa essere qualificato come misto, con prevalente continuità aziendale e taluni elementi liquidatori;

rilevato che in ipotesi di concordato misto, in parte liquidatorio ed in parte con continuità aziendale, per individuare le norme da applicare nel caso concreto occorre verificare se le operazioni di dismissione previste, ulteriori rispetto all'eventuale cessione dell'azienda in esercizio, siano o meno prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore azienda che permane in esercizio, quand'anche per mezzo di cessione a terzi (v. Trib. Mantova, 19.9.2013);

rilevato che a fronte di un complessivo attivo concordatario di oltre 3 milioni di euro, circa 2.300,00 euro scaturiscono dagli affitti dei rami d'azienda e dalle successive cessioni;

rilevato, dunque, che una parte consistente dell'attivo concordatario proviene dai summenzionati contratti di affitto;

rilevato che il piano concordatario contiene, comunque, elementi liquidatori, quali la dismissione di partecipazioni non strategiche, l'incasso di crediti e la vendita dei diritti del film "Lo smemorato di Collegno";

ritenuto che, nonostante la riconosciuta applicazione delle disposizioni relative al concordato in continuità, sia opportuna la nomina di un liquidatore per sovrintendere alle operazioni di liquidazione degli *assets* non funzionali all'esercizio dell'impresa;

rilevato, peraltro, che la società ha espressamente richiesto che sia nominato quale liquidatore giudiziale il legale rappresentante, dott. Giovanni Borgogna, senza alcun onere a carico della massa, che il Commissario Giudiziale non ha sollevato obiezioni e il legale rappresentante ha sottoscritto il ricorso per l'omologa anche quale accettazione dell'incarico a titolo gratuito;

ritenuto, dunque, che nulla osti alla nomina del liquidatore proposto dalla società, atteso appunto che ciò consente di avere una figura che presieda, sotto la sorveglianza del Commissario Giudiziale, alle (residuali) operazioni liquidatorie necessarie all'esecuzione del piano, senza comportare oneri per la procedura;

rilevato che l'esecuzione del piano è legata al regolare adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti di affitto dei rami di azienda, ciò che rende opportuno un controllo periodico sull'andamento dell'attività e sulla corrispondenza dei dati consuntivi

con le previsioni del piano concordatario (come suggerito dal Commissario Giudiziale nella seconda relazione ex art. 172 l. fall.)

PQM

Il Tribunale di Vercelli così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da Tecnomovie S.r.l.;

CONFERMA

come Commissario Giudiziale il dott. Piero Boccalatte;

NOMINA

Liquidatore giudiziale il dott. Giovanni Borgogna, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;

b) il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 ter l. fall. tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;

c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al giudice delegato;

d) il Liquidatore richiederà il parere del commissario e del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;

e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione, nonché in ordine alla prosecuzione dell'attività dei rami di azienda affittati e della regolare esecuzione dei contratti di affitto, mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e la regolare esecuzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda (verificando la rispondenza

tra i dati consuntivi e le previsioni del piano concordatario) e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

h) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;

i) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;

j) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;

k) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, del Commissario Giudiziale e del giudice Delegato;

l) ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà il rendiconto via posta elettronica certificata, omettendo le formalità prescritte dall'art. 116 l.f, al Commissario Giudiziale e al Comitato dei Creditori, il conto della gestione per l'approvazione, depositandolo in Cancelleria ed inviandone copia al debitore;

m) richiederà al Giudice Delegato gli opportuni provvedimenti per l'archiviazione degli atti;

DESIGNA

come componenti del comitato dei creditori:

- Biverbanca
- Elisa Domenica Munafò
- Super Tuft Moquettes S.r.l.

che dovranno nominare il presidente del comitato ai sensi e con le modalità dell'art. 40 l. fall.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alla società ricorrente e al Commissario Giudiziale, che provvederà a dare notizia ai creditori a mezzo di raccomandata, nonché pubblicato e affisso a norma dell'art. 17 l. fall..

Così deciso nella camera di consiglio del 13 agosto 2014.

Il Presidente

Dott. A. Marozzo



Deposito presso Cancelleria del

13-8-2014

IL CAPOCANTIERE